

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 18 del 21 Giugno 2022

### SOMMARIO

1. <b>D.L. N. 73/2022</b> - Pubblicato il decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale.....	2
2. <b>ALBO GESTORI CRISI D'IMPRESA</b> - Pubblicato il decreto che ne regola il funzionamento .....	3
3. <b>PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)</b> - Dal 21 giugno in vigore il regolamento che ne disciplina il funzionamento - Avvio previsto per luglio.....	5
4. <b>PAGAMENTO ELETTRONICI</b> - Dal 30 giugno nuovi obblighi e sanzioni per imprese e professionisti - Crediti d'imposta in scadenza .....	6
5. <b>D.L. N. 36/2022 - DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI</b> - Verifiche sull'imposta di bollo.....	7
6. <b>CAPACITY ITALY</b> - Online la piattaforma tecnica per gli enti attuatori del PNRR .....	9
7. <b>ENTI DEL TERZO SETTORE</b> - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sull'attestazione notarile del patrimonio ai fini dell'iscrizione al RUNTS.....	9
8. <b>TERZO SETTORE</b> - In arrivo le Linee Guida per la raccolta fondi.....	10
9. <b>APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO</b> - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro su contratto, competenze e tutele.....	10
10. <b>APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO 2022</b> - Dall'INPS le istruzioni per beneficiare dello sgravio contributivo .....	11
11. <b>CERTIFICATI DI INFORTUNIO SUL LAVORO</b> - Nuovo applicativo per l'invio online - Istruzioni dall'INAIL.....	12
12. <b>RIFIUTI DA MANUTENZIONE FOGNARIA</b> - Nuovo formulario in vigore dal 1° luglio.....	13
13. <b>CANDIDATURE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE</b> - Richieste da presentare entro il 30 giugno.....	14
15. <b>GARANTE PRIVACY</b> - Regole per la creazione degli elenchi telefonici - La distribuzione di polizze assicurative da parte delle banche.....	15
16. <b>CAMERE DI COMMERCIO</b> - Parlamentari che ostacolano la riforma per ragioni di campanile - La scorrente denuncia del Presidente di Unioncamere .....	16
17. <b>PROGETTI PILOTA</b> - Nominata la Commissione per la valutazione delle domande .....	16
18. <b>SPORT E PERIFERIE</b> - Al via dal 15 giugno il bando 2022 da 50 milioni di euro.....	17
19. <b>IMPIANTI SPORTIVI</b> - Aperto da ISC e ANCI il Bando "Sport Missione Comune 2022" .....	17
20. <b>CENTRO ITALIA</b> - Al via la gara da 900 milioni di euro per progettare e ricostruire 227 scuole danneggiate dal sisma del 2016 .....	18
22. <b>NUOVA SABATINI GREEN E SUD</b> - Fissate le modalità di presentazione delle domande per i contribuiti.....	19
23. <b>RILANCIO DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE</b> - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico sui nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla L. n. 181/1989 .....	20
24. <b>CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 15 GIUGNO 2022</b> - Semplificazioni in materia fiscale e di procedure di ingresso di lavoratori stranieri - Modifiche al Codice della crisi d'impresa .....	20
25. <b>L'ALBO RISPONDE</b> - Online le FAQ dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.....	21
27. <b>RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO</b> - Il reddito minimo è condizione necessaria .....	21

28. <b>FONDO CASALINGHE</b> - Online la nuova piattaforma - Indicazioni dall'INPS.....	22
29. <b>IMPREDITORIA STRANIERA</b> - 54mila imprese in più in due anni (+8,7%) - Analisi Movimprese .....	22
30. <b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b> - Pronti gli indirizzi operativi per le attività 2022 .....	23
31. <b>DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'</b> - Aggiornati gli importi per il risarcimento .....	23
<b>Altre notizie in breve</b> .....	24
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	26

## **1. D.L. N. 73/2022 - Pubblicato il decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno, il **Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73**, recante "**Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali**".

Con il decreto-legge - entrato in vigore il 22 giugno 2022 - sono introdotte semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette. Considerato che tante sono le materie trattate, ci limitiamo a proporvi l'**articolato del decreto-legge**, che si compone di tre titoli e di 47 articoli.

### **TITOLO I -SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

- **Capo I - SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE**
  - **Art. 1** - Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori
  - **Art. 2** - Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta
  - **Art. 3** - Modifiche al calendario fiscale
  - **Art. 4** - Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
  - **Art. 5** - Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
  - **Art. 6** - Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
- **Capo II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE**
  - **Art. 7** - Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato
  - **Art. 8** - Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili
  - **Art. 9** - Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7
  - **Art. 10** - Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere
  - **Art. 11** - Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa
- **Capo III - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE**
  - **Art. 12** - Modifica della disciplina in materia di estrometro
  - **Art. 13** - Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere
  - **Art. 14** - Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
  - **Art. 15** - Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo
- **Capo IV - ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE**
  - **Art. 16** - Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori
  - **Art. 17** - Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati
  - **Art. 18** - Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati
  - **Art. 19** - Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
  - **Art. 20** - Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF
  - **Art. 21** - Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione
- **Capo V - ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI**
  - **Art. 22** - Proroga del meccanismo di inversione contabile

- **Art. 23** - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
- **Art. 24** - Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
- **Art. 25** - Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche
- **Art. 26** - Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore

## **TITOLO II - PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE**

- **Capo I - AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO**
  - **Art. 27** - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato
  - **Art. 28** - Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato
  - **Art. 29** - Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche
  - **Art. 30** - Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
  - **Art. 31** - Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia
  - **Art. 32** - Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento
- **Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE**
  - **Art. 33** - Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220
  - **Art. 34** - Commissariamento società SOGIN S.p.A.
  - **Art. 35** - Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco
  - **Art. 36** - Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
  - **Art. 37** - Termini del programma delle amministrazioni straordinarie
  - **Art. 38** - Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
  - **Art. 39** - Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa
  - **Art. 40** - Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto
  - **Art. 41** - Cooperazione internazionale

## **TITOLO III - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

- **Capo I - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394**
  - **Art. 42** - Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
  - **Art. 43** - Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
  - **Art. 44** - Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
  - **Art. 45** - Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
- **Capo II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**
  - **Art. 46** - Disposizioni finanziarie e finali
  - **Art. 47** - Entrata in vigore

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

## **2. ALBO GESTORI CRISI D'IMPRESA - Pubblicato il decreto che ne regola il funzionamento**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno, il **Decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75**, recante "**Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**".

### **1. Formazione e tenuta dell'Albo**

Istituito presso il Ministero della giustizia, l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza è articolato in due sezioni:

a) **sezione ordinaria;**

b) **sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI)**, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice.

L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.

L'albo è **tenuto con modalità informatiche** ed è **suddiviso in due parti**, una parte pubblica e una parte riservata.

Nella **parte pubblica** sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza.

Nella **parte riservata** sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.

### **2. Accesso all'Albo**

Possono **accedere alla parte riservata dell'albo**, esclusivamente con modalità telematiche, i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

### **3. Requisiti di iscrizione**

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i **requisiti professionali e di onorabilità** di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

### **4. Domanda di iscrizione**

La **domanda di iscrizione** compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente i dati indicati al comma 2 dell'articolo 4 del decreto, va inoltrata **al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni**.

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso **entro trenta giorni dal ricevimento della domanda** (art. 5, comma 1).

### **5. Contributo di iscrizione e contributo annuale**

Per l'iscrizione all'albo è dovuto un **contributo di euro 50,00**.

Per il **mantenimento dell'albo** è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro 50,00. Tale contributo è dovuto **dall'anno successivo a quello dell'iscrizione** (art. 8, commi 1 e 2).

Per gli iscritti o per i soggetti che formulano richiesta di **iscrizione in entrambe le sezioni dell'albo**, il pagamento del contributo per l'iscrizione alla sezione ordinaria e del contributo annuo per il mantenimento dell'Albo si intende comprensivo anche dei contributi dovuti per l'iscrizione alla sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) (art. 8, comma 3).

I contributi vanno versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

Nel caso di **omesso pagamento del contributo annuale**, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la **sospensione dall'albo** con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda (art. 8, comma 5).

In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione viene disposta la **cancellazione dall'albo** con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalità di cui sopra.

In tal caso non è consentita una nuova iscrizione all'albo **prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione** (art. 8, comma 6).

In caso di corresponsione tardiva del contributo **sono dovuti gli interessi** sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile (art. 8, comma 7).

Il pagamento del contributo previsto dovrà essere effettuato **mediante versamento**:

- a) con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA, prevista dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD);
- b) mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
- c) con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale;
- d) mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.

L'ammontare dei contributi viene **aggiornato ogni tre anni** con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 8., comma 8).

## 6. Vigilanza

La **vigilanza sull'Albo** spetta al «responsabile», che è individuato nella figura del direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **3. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - Dal 21 giugno in vigore il regolamento che ne disciplina il funzionamento - Avvio previsto per luglio**

Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, è stata sviluppata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 402, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), una **piattaforma digitale per le notifiche**, il cui regolamento è stato approvato con il **Decreto 8 febbraio 2022, n. 58** del Dipartimento per la trasformazione digitale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022.

Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche.**

Tale strumento, ha come scopo quello di **rendere le comunicazioni aventi valore legale tra amministrazione e cittadini più semplici e meno costose**, garantendo comunque la protezione dei dati personali dei soggetti interessati.

In particolare, attraverso questa piattaforma sarà possibile notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni tramite PEC, rendendoli inoltre disponibili telematicamente in un apposito portale.

Il **gestore della piattaforma** (PagoPA S.p.A.) esegue la notificazione **presso il domicilio digitale** di piattaforma eletto dal destinatario.

Nel caso in cui il destinatario non disponga di un domicilio digitale, l'avviso di avvenuta ricezione sarà inviato **tramite raccomandata a/r** che indica il mittente.

In assenza di SPID o CIE del destinatario saranno indicate anche le modalità semplificate per accedere all'atto notificato anche se l'accesso semplificato è limitato nel numero ed è vincolato a una finestra temporale indicata nell'avviso di avvenuta ricezione.

Oggetto di notifica digitale tramite piattaforma possono essere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni **ad eccezione degli atti del processo civile e penale**, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile, nonché i provvedimenti e le comunicazioni ad essi connessi.

Non possono essere notificati con tale modalità **neppure gli atti delle procedure di espropriazione forzata**, a meno che non si tratti degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, per il caso di inutile decorso del termine decorrente dalla notifica della cartella di pagamento e delle comunicazioni preventive trasmesse all'agente della riscossione al proprietario dell'immobile con l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca sugli immobili del debitore.

**Non possono essere notificati** neppure gli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque gli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, nonché i provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 58/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal Dipartimento della Funzione pubblica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

#### **4. PAGAMENTO ELETTRONICI - Dal 30 giugno nuovi obblighi e sanzioni per imprese e professionisti - Crediti d'imposta in scadenza**

##### **1) Sanzioni per il rifiuto di ricevere pagamenti elettronici**

Disincentivare il ricorso al contante anche attraverso l'anticipazione del **trattamento sanzionatorio per mancata accettazione di strumenti di pagamento alternativi**, da parte di chi effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali.

E' questa la finalità perseguita con le disposizioni contenute nell'**articolo 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022** (recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" - Secondo decreto PNRR), funzionali a raggiungere uno degli obiettivi del Recovery Plan stabilito per il primo semestre 2022.

In particolare, al comma 1, con la modifica dell'art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - già modificato peraltro dal D.L. n. 152/2021, convertito dalla L. n. 233/2021 (primo Decreto PNRR) - viene **anticipata al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti col POS** (anziché dal 1° gennaio 2023).

Dunque, dal 30 giugno i commercianti e i professionisti che rifiuteranno di ricevere i pagamenti delle transazioni con **carte di debito, carte di credito o carte prepagate** subiranno l'irrogazione di una specifica sanzione.

Si ricorda che l'**obbligo di accettare pagamenti elettronici** effettuati attraverso **carte di pagamento**, relativamente ad almeno una **carta di debito** e una **carta di credito** è già comunque **operativo dal 30 giugno 2014**, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, senza che tuttavia sia stata prevista alcuna sanzione.

Con la nuova normativa, l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di credito e di debito, pena l'applicazione di sanzioni, prova a dare concreta **attuazione alla missione M1C1 - 103 del PNRR**.

La decorrenza delle misure sanzionatorie è stata **anticipata al 30 giugno 2022**, in coincidenza con la scadenza stabilita per il raggiungimento della citata missione del PNRR.

La **platea dei potenziali destinatari della misura sanzionatoria** è composta da **commercianti e professionisti** quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.

La sanzione che potrà essere **irrogata dal 30 giugno 2022** è composta:

- di un **importo fisso**, nella misura di **30 euro per ciascuna transazione** a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e



- di un **ammontare variabile** commisurato al **4% del valore della transizione** per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

In base a un'interpretazione letterale della disposizione si desume che la violazione si integra non in conseguenza della mancata installazione del POS, ma allorché il commerciante o il professionista, che riceve la richiesta di pagamento, ad esempio tramite una carta di credito, si oppone con il **rifiuto della transazione** richiedendo di effettuare il **pagamento con un diverso mezzo non elettronico**.

Conseguentemente, se ad esempio il professionista non riceve alcuna richiesta del cliente, che non intende effettuare il pagamento tramite POS, non sussistono le condizioni né per applicare la sanzione fissa, né quella variabile.

Si consideri, ad esempio, l'attività svolta da un notaio. Nella maggior parte dei casi il pagamento dei compensi viene effettuato tramite **bonifico bancario** o con **assegno**.

Fin quando il cliente non chiede di effettuare il pagamento tramite POS il professionista non avrà commesso alcuna violazione.

Le modalità di contestazione, le procedure e i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, **con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta**.

Non sarà così possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento.

Da segnalare che, **al momento, non ci sono istruzioni o procedure dettagliate per permettere alla clientela di segnalare gli eventuali rifiuti di pagamento tramite POS**.

## **2) Crediti d'imposta su commissioni pagamenti elettronici in scadenza**

Da rilevare che - secondo quanto disposto previsto dall'art. 22, comma 1-ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 - il 30 giugno 2022 è anche il termine previsto per fruire del **credito di imposta** pari al **100% delle commissioni bancarie** maturate fino a tale data, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico.

Pertanto, **dal 1° luglio 2022** tornerà ad applicarsi la disposizione che prevede l'attribuzione di un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria in relazione a cessioni dei beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.

## **3) Credito d'imposta su acquisto o noleggio in scadenza**

Il 30 giugno 2022 scadrà anche l'agevolazione consistente in ulteriore **credito d'imposta** previsto per l'**acquisto** o il **noleggio di strumenti** che consentono forme di **pagamento elettronico** e per il collegamento con registratori telematici.

La legge 23 luglio 2021 n. 106 ha previsto anche un credito d'imposta per l'acquisto o il noleggio di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, **tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022**, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, spetta un **credito d'imposta**, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti».

L'agevolazione è prevista per un limite massimo di spesa di **160,00 euro** per soggetto e prevede il credito del **70%** per i soggetti i cui ricavi relativi al periodo d'imposta precedente non superano 200mila euro, del 40% per ricavi da 200mila a 1 milione di euro, e **10%** per ricavi da a 1 milione di euro e fino a 5 milioni.

## **5. D.L. N. 36/2022 - DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI - Verifiche sull'imposta di bollo**

### **1. Fatturazione elettronica**

L'**articolo 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022** (recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" - Secondo decreto PNRR), ha apportato importanti novità anche in materia di **fatturazione elettronica e di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati**.

In particolare, ai commi 2 e 3, con la modifica del comma 3, dell'articolo 1, del D.Lgs. n. 127/2015, si dispone l'**obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, che finora erano esclusi**.

Nel dettaglio, il **comma 2 del citato articolo 18** del D.L. n. 36/2022 elimina dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti in "**regime di vantaggio**" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011;
- i contribuenti in "**regime forfetario**", di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190 del 2014;
- le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398 del 1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, **proventi per un importo non superiore a euro 65.000**.

Pertanto, in seguito alla citata novella, tali soggetti, **a partire dal 1° luglio 2022**, saranno obbligati alla trasmissione della fattura in modalità elettronica.

Il comma 3 del citato art. 18 prevede un'importante **eccezione di natura transitoria**, funzionale a rendere il passaggio meno brusco per i contribuenti con volumi di affari meno elevati; si statuisce che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica debba valere solo per coloro che nell'anno precedente abbiano ottenuto **ricavi o compensi** (da ragguagliare all'anno) **superiori a 25.000 euro**, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

## **2. Imposta di bollo**

Sulle fatture dei contribuenti forfettari continua ad essere dovuta l'imposta di bollo, anche se elettronica, tenendo conto delle modalità individuate dall'**articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014**.

Quando il corrispettivo della fattura **supera l'importo di 77,47 euro**, la fattura dovrà essere assoggettata all'**imposta di bollo di 2,00 euro**.

Il citato articolo 6 del D.M. del 2014 definisce in che modo deve essere versata l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti informatici fiscalmente rilevanti il tributo deve essere corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche.

Per effetto delle modifiche introdotte dal successivo **D.M. 28 dicembre 2018**, il nuovo comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con la fattura cartacea era pressochè impossibile accertare la possibile evasione di tale imposta, in quanto la marca da bollo doveva essere applicata solo sull'originale, distribuito tra tutti i clienti.

Con la fatturazione elettronica il contribuente dovrà inserire questo importo nel file inviato al Sistema di Interscambio (SdI). Se non lo farà verrà prodotto un particolare elenco di fatture ("Elenco B") per le quali non è stato rispettato tale obbligo, così che il contribuente possa provvedere nei termini al relativo pagamento trimestrale.

Continuano a rimanere **escluse dalle nuove previsioni** fin qui descritte due categorie di contribuenti titolari di Partita IVA, nel dettaglio:

- gli **operatori del settore sanitario** che, per i noti vincoli in materia di privacy posti dal Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria (art. 10-*bis*, D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018); pertanto continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità;
- i **piccoli produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro**: in questo caso, l'esclusione riguarda l'obbligo di fatturazione in generale (di cui all'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).



Al riguardo, è plausibile ritenere che possa trattarsi di **esclusioni di natura non provvisoria** suscettibili di tener conto delle specialità dei due settori e già considerate dalla normativa tributaria in via generale.

## **6. CAPACITY ITALY - Online la piattaforma tecnica per gli enti attuatori del PNRR**

È online **Capacity Italy**, il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni pubbliche in prima linea nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): gli enti territoriali come **Regioni, Città metropolitane, Comuni, Province e quelli non territoriali**.

In gioco ci sono nei territori circa 80 miliardi dei 222 che il PNRR e il Fondo Nazionale Complementare mettono a disposizione e che bisogna essere in grado di saper gestire.

Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie è realizzato con il supporto tecnico operativo degli esperti di Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Medio Credito Centrale.

Capacity Italy è un **vero e proprio sportello**, in grado di fornire al personale tecnico e amministrativo concretamente impegnato nella realizzazione del PNRR le risposte relative a tutte le fasi di attuazione dei progetti, dalla redazione dei bandi alle fasi di rendicontazione e monitoraggio, secondo le indicazioni concordate dal Governo con la Commissione Europea.

Capacity Italy non è soltanto una **piattaforma di assistenza tecnica**, ma anche un **cantiere di buone pratiche e di rafforzamento della capacità amministrativa**, grazie alla "formazione sul campo" e allo scambio di competenze tra esperti, operatori e amministratori.

La piattaforma metterà ora a disposizione un **network di oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave** per sostenere la partecipazione attiva degli enti, dai bandi alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla piattaforma clicca qui.](#)

## **7. ENTI DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sull'attestazione notarile del patrimonio ai fini dell'iscrizione al RUNTS**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione dedicata agli Enti del Terzo Settore, la **circolare n. 34/9184 del 16 giugno 2022**, con cui fornisce chiarimenti in merito alla **validità temporale della documentazione contabile ai fini dell'attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai fini dell'iscrizione al RUNTS** degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro - unicamente con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione, già in possesso della personalità giuridica ex D.P.R. n. 361/2000 che si avvalgono, per l'approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell'organo di controllo - ha ritenuto che la questione possa rimettersi *"alla **prudente valutazione del notaio incaricato**, che potrà in tal senso, anche sulla base delle interlocuzioni con il revisore legale interno o esterno all'ente, procedere alle attestazioni di propria competenza utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180"*.

Il Ministero richiama la **circolare n. 9 del 21 aprile 2022** nella quale viene evidenziata la necessità che la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo, quale requisito previsto dalla legge ai fini dell'iscrizione dell'ente dotato di personalità giuridica nel RUNTS, non sia *"temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile"*.

Nella circolare si fa anche riferimento alla **massima n. 3 del 27 ottobre 2020**, emanata dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, che individua in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine temporale di riferimento, ricavandolo per analogia dalla previsione normativa contenuta nell'art. 42-bis, comma 2, del Codice civile.

LINK:

[Per consultare il testo della nota ministeriale n. 34/9184/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 9/2022 clicca qui.](#)

## **8. TERZO SETTORE - In arrivo le Linee Guida per la raccolta fondi**

Con un comunicato del 13 giugno 2022, è stato reso noto che il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha firmato il Decreto avente per oggetto l'**adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore (ETS)**, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell'attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a **migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi**.

Le Linee guida sono **rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore**, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l'attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall'art. 7 del Codice.

Tale norma prevede, infatti, che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La modalità di raccolta potrà essere **sia privata** (indirizzata al singolo potenziale donatore) **sia pubblica** e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Quanto alle **tecniche della raccolta fondi**, le Linee Guida delineano un **quadro di massima**, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi.

Vengono, infine, dettate le **regole in materia di rendicontazione** a seconda che l'attività sia abituale o occasionale.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto con le allegate Linee Guida clicca qui.](#)

## **9. APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro su contratto, competenze e tutele**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la **circolare n. 12 del 6 giugno 2022**, avente al oggetto "**Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015**".

Il documento - si legge nella premessa - è il **risultato di un processo di condivisione** realizzato con l'apporto delle Regioni, delle parti economiche e sociali nonché dei diversi partner istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quali: INPS, INAIL, INL, ANPAL e INAPP e con il supporto tecnico di ANPAL Servizi e della Tecnostruttura delle Regioni.

A tal fine, il documento fornisce chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015.

In particolare, la circolare **approfondisce l'istituto dell'apprendistato di primo livello**, anche in considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea che hanno affidato all'apprendistato un ruolo strategico per il rafforzamento dei "**sistemi di alternanza scuola-lavoro**", ispirati all'approccio *work-based*.

Nello specifico:

- **Raccomandazione del 15 marzo 2018**, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, che individua 14 criteri fondamentali che gli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero utilizzare per sviluppare apprendistati efficaci e di qualità, al fine di garantire sia lo sviluppo delle competenze inerenti al lavoro sia lo sviluppo personale degli apprendisti;
- **Raccomandazione del 24 novembre 2020**, relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, con cui viene sollecitato agli Stati membri di adoperarsi per migliorare l'implementazione - all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - dei programmi di apprendimento basati sul lavoro.

Il **contratto di apprendistato di primo livello** è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico e/o formativo. La finalità del contratto è il **conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado**, tramite un percorso formativo "duale" che si realizza in parte presso un'istituzione formativa che eroga la "formazione esterna" e in parte presso un'impresa che eroga la "formazione interna".

**Elemento essenziale del contratto è la formazione**, quale strumento prioritario per sviluppare l'acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere attivato a condizione che il soggetto risulti iscritto regolarmente al percorso formativo. Pertanto, il contratto può essere attivato:

- **prima dell'avvio del percorso formativo**, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo;
- **contestualmente, all'avvio del percorso formativo**.

Il contratto di apprendistato di primo livello deve obbligatoriamente **integrare e realizzare due dimensioni**:

- la **dimensione formativa**, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;
- la **dimensione dell'espletamento delle ore lavoro**, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.

Il Ministero del Lavoro specifica che, nel rispetto dei **limiti di durata minimo e massimo** fissati dalla legge, si assume, quale termine conclusivo del contratto, la data di pubblicazione degli esiti dell'esame finale, sostenuto dall'apprendista.

A decorrere da tale data, sarà dunque possibile:

- proseguire con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- **prorogare il contratto** di apprendistato di primo livello;
- **trasformare il contratto** di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;
- **recedere dal contratto** di apprendistato di primo livello.

In merito alla possibilità che l'apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell'istituzione formativa che eroga la formazione esterna (**Apprendistato transregionale**), la circolare precisa che non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà.

Alla circolare sono inoltre **allegati**:

- uno schema di **protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa** (Allegato 1);
- uno schema di **piano formativo individuale** (Allegato 1a);
- uno schema di **dossier individuale** (Allegato 2).

In particolare, con riferimento al piano formativo individuale, si prevede che l'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 12/2022 clicca qui.](#)

## **10. APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO 2022 - Dall'INPS le istruzioni per beneficiare dello sgravio contributivo**

L'INPS, con la **circolare n. 70 del 15 giugno 2022**, fornisce le istruzioni relative alle agevolazioni per l'apprendistato di primo livello 2022.

L'articolo 1, comma 645, della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha rinnovato per l'anno 2022 lo **sgravio per le assunzioni in apprendistato di primo livello**, disciplinato dall'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'**incentivo** è dedicato ai **datori di lavoro** a due precise condizioni:

- che assumano, con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, **giovani tra i 15 e i 25 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**;
- che abbiano alle proprie dipendenze un **numero di addetti pari o inferiore a nove**.

Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello. Conseguentemente - precisa l'INPS - il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all'assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

Per i criteri di computo dei lavoratori, si rinvia al paragrafo 3.3 della circolare n. 87 del 18 giugno 2021.

Lo sgravio è previsto per i **primi 3 anni** di contratto, dal quarto si applica l'**aliquota del 10 per cento**. Il requisito dimensionale deve essere rispettato al momento dell'assunzione, il beneficio si applica anche se questo viene meno in seguito.

L'**aliquota** contributiva per l'**apprendista**, invece, resta fissata al **5,84 per cento** della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

Il **contratto di apprendistato** è disciplinato dall'art. 43 del **decreto legislativo n. 81/2015**.

L'INPS, inoltre, specifica che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 anche i lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello."*

Anche gli apprendisti, dunque, possono beneficiare dei trattamenti di **integrazione salariale** nel caso di sospensione dell'attività.

Il **datore di lavoro** non potrà beneficiare dello **sgravio contributivo** se:

- non rispetta le disposizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, relative alle **norme di tutela delle condizioni di lavoro**;
- non risulta in **possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)** (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006).

Per quanto riguarda le **istruzioni operative e contabili** per poter beneficiare della riduzione dei contributi, così come per le modalità di **compilazione del flusso UNIEMENS**, l'INPS rimanda alle indicazioni contenute nella **circolare n. 87 del 18 giugno 2021**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 70/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 87/2021 clicca qui.](#)

## **11. CERTIFICATI DI INFORTUNIO SUL LAVORO - Nuovo applicativo per l'invio online - Istruzioni dall'INAIL**

Con **circolare n. 25 del 14 giugno 2022**, l'INAIL ha riportato indicazioni **sull'utilizzo dell'applicativo per l'invio dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici**, operativo dello scorso 28 aprile.

L'INAIL ricorda innanzitutto gli adempimenti a carico del medico o della struttura sanitaria che prestano la "**prima assistenza**" al lavoratore infortunato, competenti al rilascio del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Richiamando la **circolare 17 marzo 2016, n. 7348 del Ministero della salute**, che ha chiarito anche il **concetto di prima assistenza**, l'Istituto ricorda che l'obbligo di **invio della certificazione medica** si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti **entro le ore 24 del giorno successivo all'intervento di prima assistenza**.

Per rendere più agevole l'elaborazione della certificazione medica e garantirne una tempestiva trasmissione, l'Istituto ha rilasciato dal 28 aprile 2022 il **nuovo applicativo "Certificati medici di infortunio"**.

Il nuovo applicativo consente al **medico abilitato** (anche se operante nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) **l'inoltro all'INAIL dei certificati di infortunio sul lavoro**, inserendo le informazioni e i dati riguardanti l'evento lesivo, organizzati in sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.

L'INAIL rende noto di aver razionalizzato le informazioni necessarie all'istruttoria relative sia all'assicurato sia ai dati sanitari e rivisitato il modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo.

L'accesso ai servizi online del portale dell'INAIL deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE.

I certificati medici di infortunio possono essere trasmessi:

- accedendo al **portale INAIL**, in modalità online o in modalità offline;
- tramite **Porta di Dominio** oppure in interoperabilità (**servizio "Rest"**) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti o da sottoscrivere dalle Regioni.

Da tener presente che "Porta di Dominio" sarà fruibile solo fino al 31 dicembre 2022, in quanto, dal 1° gennaio 2023, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio "Rest".

Per i dettagli sulla compilazione dei certificati medici di infortunio, l'INAIL rinvia al **manuale disponibile sul portale**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 25/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul nuovo applicativo clicca qui.](#)

## **12. RIFIUTI DA MANUTENZIONE FOGNARIA - Nuovo formulario in vigore dal 1° luglio**

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, lett. e-bis), della L. n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis"), l'Albo nazionale Gestori Ambientali, con la **Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021**, "Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006", ha disposto che per la raccolta e il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta.

Con la successiva **Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022**, recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021", ha definito che:

- Il modello di formulario contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 sarà disponibile sul portale dell'Albo nazionale gestori ambientali già a partire **dal 1° giugno 2022**, in modo da consentire, fino **al 30 giugno 2022**, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate.
- La **numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario** in questione verranno apposte in modalità virtuale mediante l'interconnessione applicativa del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali con il servizio esposto dal **sistema Vi.Vi.FIR** raggiungibile attraverso la rete delle Camere di commercio, previo accreditamento.

Una volta in vigore il formulario unico sarà utilizzato per **accompagnare il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva**, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento.

LINK:



[Per maggiori informazioni e per visionare il fac-simile del modulo e la documentazione di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio Vi.Vi.Fir. clicca qui.](#)

### **13. CANDIDATURE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE - Richieste da presentare entro il 30 giugno**

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato l'avviso che riapre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli **incarichi** di commissario giudiziale, commissario straordinario e di membro dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

**A partire dal 15 giugno e fino al prossimo 30 giugno 2022** sarà, infatti, possibile registrarsi sull'apposita piattaforma online.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno inseriti in un elenco, che viene aggiornato annualmente, sulla base delle disposizioni previste dalla direttiva del 12 maggio 2021.

Pertanto, anche i professionisti che avevano già presentato domanda nel 2021 sono tenuti, se interessati, a **ripresentare** la candidatura sulla piattaforma.

Con la procedura, basata sui principi della tempestività, efficacia e trasparenza nonché sul criterio della **rotazione** degli incarichi, si punta a garantire una gestione professionale delle aziende in amministrazione straordinaria.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma per registrare la propria candidatura clicca qui.](#)

### **14. VIOLAZIONE DEL GDPR - In pubblica consultazione le linee guida UE sulle sanzioni**

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella **newsletter n. 491 del 15 giugno 2022**, ha comunicato che le società private, enti pubblici, associazioni e tutte le persone interessate avranno tempo **fino a lunedì 27 giugno** per inviare i loro commenti e proposte di modifica alle nuove linee guida, adottate in via provvisoria dall'EDPB (*European Data Protection Board* - Comitato europeo per la protezione dei dati), sulle sanzioni comminate per le violazioni del GDPR.

Le nuove regole proposte dai Garanti privacy europei hanno l'obiettivo di **armonizzare le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative**, per evitare disparità di trattamento tra un Paese europeo e l'altro.

I Garanti per la protezione dei dati personali europei hanno quindi proposto un **aggiornamento delle metodologie adottate**, suddividendo le modalità di calcolo in **cinque fasi**:

- nella **prima** si stabilisce se il caso in questione riguarda uno o più casi di condotta sanzionabile e se la condotta abbia portato a una o più violazioni;
- nella **seconda** fase si individua un punto di partenza (quantificabile) per il calcolo della sanzione, tenendo in considerazione la classificazione delle violazioni in base alla loro natura, la gravità della violazione e il fatturato dell'impresa;
- nella **terza** fase vengono valutati i fattori aggravanti o attenuanti che possono aumentare o diminuire l'importo della sanzione pecuniaria, sulla base di criteri interpretativi armonizzati;
- nella **quarta** fase viene definito il valore massimo della sanzione, in base alle disposizioni del GDPR, in modo da garantire che tali importi non vengano superati.

Nelle linee guida viene infine analizzato se l'importo ipotizzato per la sanzione soddisfi i requisiti di **efficacia, dissuasività e proporzionalità** previsti dal Regolamento europeo per la tutela dei dati personali.

Viene cioè valutato l'**impatto della sanzione**, infatti se la stessa fosse comminata a una grande multinazionale e fosse di valore troppo basso, uguale a quella proposta per una piccola impresa,

**l'effetto deterrente** della sanzione stessa verrebbe vanificato dalla sua scarsa capacità di incidere sul bilancio aziendale.

E' dunque necessario **distinguere i soggetti** che hanno commesso un solo errore da quelli che invece continuano imperterriti a violare le norme a tutela dei dati personali degli interessati, come a volte accade nel telemarketing o in altri settori.

La versione finale delle nuove **"linee guida sul calcolo delle sanzioni amministrative"** sarà definita dai Garanti privacy europei in seno all'EDPB al termine della consultazione pubblica, tenendo conto dei riscontri inviati dagli stakeholder per uniformare le modalità applicative del GDPR in tutta Europa.

LINK:

[Per accedere alla consultazione pubblica clicca qui.](#)

## **15. GARANTE PRIVACY - Regole per la creazione degli elenchi telefonici - La distribuzione di polizze assicurative da parte delle banche**

Altri due sono gli argomenti che vengono trattati nella **newsletter n. 491 del 15 giugno 2022**, che segnaliamo perché di particolare interesse: gli **accorgimenti e le regole da seguire per la creazione di elenchi telefonici**; la **distribuzione di polizze assicurative da parte delle banche**.

**1)** Gli elenchi telefonici - si legge nel comunicato - devono rispettare le regole poste a tutela dei dati personali.

L'attuale quadro normativo **non consente la creazione di elenchi telefonici generici che non siano estratti dal DBU (Data Base Unico)**, l'archivio elettronico unico che raccoglie i numeri telefonici e i dati dei clienti di tutti gli Operatori nazionali di telefonia diffusi tramite elenchi pubblici e che non siano, quindi, conformi a quanto stabilito dal Garante con il provvedimento del 15 luglio 2004 (n. 1151640) e da AGCOM.

È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha sanzionato una ditta individuale per 50.000 euro a seguito di diversi reclami e segnalazioni relativi alla divulgazione non autorizzata di dati personali (nominativi, indirizzi, numeri di telefono) nel suo sito web.

I dati personali degli interessati erano stati pubblicati a loro insaputa e i segnalanti ne erano venuti a conoscenza, il più delle volte, cercando il proprio nome su Google.

Gli interessati, inoltre, avevano provato, senza alcun risultato, ad ottenere la cancellazione dei loro dati tramite il form presente nel sito, che non riportava alcun dato che consentisse di individuare il titolare del trattamento, costringendo l'Autorità ad una preliminare attività di indagine volta ad identificarlo tramite l'hosting provider.

Nel definire l'importo della sanzione amministrativa, il Garante, pur considerando l'attenuante delle dimensioni economiche del titolare quale piccolo imprenditore, ha dovuto tener conto di alcune **circostanze aggravanti**, tra cui la rilevanza e la durata della violazione, l'elevato numero di persone i cui dati sono stati pubblicati e la negligenza del titolare del trattamento.

**2)** Nell'ambito dell'attività di **distribuzione di polizze assicurative da parte degli istituti bancari, il ruolo di titolare del trattamento** - secondo il Garante Privacy - **deve essere riconosciuto alla compagnia assicurativa**, mentre le banche agiscono in qualità di responsabili del trattamento.

La richiesta da parte di una compagnia di assicurazione riguardava la corretta individuazione del **ruolo soggettivo da attribuire agli istituti di credito che distribuiscono polizze assicurative** (bancassurance), tenendo anche conto del trattamento dei dati relativi alla salute degli interessati (contraenti e assicurati), effettuato mediante la raccolta, la gestione, la trasmissione e la conservazione della documentazione e della modulistica relativa ai contratti di assicurazione delle compagnie, compresi i questionari anamnestici.

Nell'evidenziare la continuità dell'attuale disciplina in materia di protezione dati personali con il quadro normativo previgente, l'Autorità ha ricordato come al **titolare** spettino le decisioni su finalità e modalità del trattamento dati, nonché la responsabilità generale sui trattamenti posti in essere dallo stesso o da altri per suo conto. Il **responsabile del trattamento** svolge invece le attività delegate dal titolare.

LINK:

[Per consultare il testo della newsletter n. 491/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il provvedimento del 15 luglio 2004 clicca qui.](#)

## **16. CAMERE DI COMMERCIO - Parlamentari che ostacolano la riforma per ragioni di campanile - La sconcertante denuncia del Presidente di Unioncamere**

**“Un gruppo di parlamentari di vari partiti di Governo stanno cercando di affossare l'accorpamento delle Camere di Commercio italiane”.**

E' questa la esplicita e sconcertante denuncia del Presidente di Unioncamere (Andrea Prete), intervistato dal Sole 24 Ore (11 giugno 2022, pagina 14).

C'è qualcuno che vuole bloccare la riforma del 2015, che deve **ridurre da 105 a 60** il numero massimo delle Camere di Commercio, con l'introduzione di una soglia dimensionale minima di 75mila imprese.

**Dopo sette anni** dall'approvazione della L. n. 124 del 2015 (Legge Madia), le Camere di Commercio **sono ancora 73.**

Un manipolo di parlamentari - denuncia ancora il Presidente di Unioncamere - stanno facendo di tutto per impedire che vengano accorpate le Camere di Commercio da cui provengono.

Si parla di un accorpamento in **Lombardia** (Pavia, Mantova e Cremona), di due in **Emilia Romagna** (Ravenna e Ferrara da un lato e Piacenza, Reggio Emilia e Parma dall'altro) e di uno in **Toscana** (Pisa, Lucca e Massa Carrara).

Gli altri accorpamenti che sono ancora in via di perfezionamento sono:

- Trapani, Agrigento e Caltanissetta;
- Avellino e Benevento;
- Brindisi e Taranto;
- Potenza e Matera;
- Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- Catania Siracusa e Ragusa.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla sezione dedicata del sito di Unioncamere alla riforma delle Camere di Commercio clicca qui.](#)

## **17. PROGETTI PILOTA - Nominata la Commissione per la valutazione delle domande**

L'art. 28, comma 1, del D.L. n. 34/2019, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* (c.d. *“Decreto Crescita”*, poi convertito dalla L. n. 58/2019), ha stabilito una **procedura semplificata** per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse per le iniziative produttive nell'ambito dei **Patti territoriali** e dei **Contratti d'area**.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo ha stabilito che le risorse residue dei Patti territoriali possono essere utilizzate per il **finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.**

In attuazione di tale disposizioni è stato emanato il **decreto interministeriale del 30 novembre 2020** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si è stabilito che le risorse residue dei Patti territoriali sono assegnate con Bando del Ministero dello sviluppo economico per finanziare progetti pilota.

E' stato così pubblicato il **decreto direttoriale del 30 luglio 2021**, che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a **euro 105.000.000,00**.  
Soggetto gestore è Unioncamere.

Con **decreto ministeriale dell' 8 giugno 2022**, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 30 novembre 2020, è stata istituita la **Commissione per la valutazione dei progetti pilota**.

La Commissione procede alla **valutazione delle domande ammissibili** e redige la graduatoria in base alla quale sono assegnati i contributi ai soggetti responsabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che verrà approvata dal Ministero dello sviluppo economico.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul bando e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

## **18. SPORT E PERIFERIE - Al via dal 15 giugno il bando 2022 da 50 milioni di euro**

**Dal 15 giugno al 14 ottobre le domande dei Comuni per realizzare o adeguare gli impianti sportivi**

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'avviso "**Sport e Periferie 2022**" per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l'anno 2022.

Il programma - con una dotazione di **50 milioni di euro** - mira alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.

L'Avviso è rivolto ai **Comuni** con popolazione residente **pari o inferiore a 50.000 abitanti** e ai **capoluoghi di provincia** con popolazione residente **pari o inferiore a 20.000 abitanti**, che potranno presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nel territorio del Comune proponente.

Potranno essere proposti progetti volti a:

- a) **realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi** finalizzati all'attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- b) **completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti** da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- c) **diffusione di attrezzature sportive** che richiedono comunque un livello di progettazione e sono necessarie per l'allestimento di strutture e impianti sportivi al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, aperta **dalle ore 12:00 del 15 giugno 2022**, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti.

Termine finale per la presentazione delle domande: **ore 12:00 del 14 ottobre 2022**.

Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, l'avviso verrà chiuso in anticipo rispetto al termine fissato.

I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione all'avviso **entro e non oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2022**. Gli stessi dovranno essere inviati per iscritto all'indirizzo PEC: [progettisport@pec.governo.it](mailto:progettisport@pec.governo.it).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al bando "Sport e Periferie 2022" clicca qui.](#)

## **19. IMPIANTI SPORTIVI - Aperto da ISC e ANCI il Bando "Sport Missione Comune 2022"**

È aperto il Bando "**Sport Missione Comune 2022**", l'iniziativa dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) dedicata agli enti territoriali e finalizzata alla realizzazione e al miglioramento degli impianti sportivi.

Il Bando punta a **riqualificare l'impiantistica sportiva**, anche scolastica e le **piste ciclabili**, compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all'attività sportiva, e si aggiunge a "**Sport Verde Comune**", la misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico.

ICS mette a disposizione **150 milioni di euro per mutui a tasso fisso, fino a 20 anni**, da stipulare obbligatoriamente **entro il 31 dicembre 2022**.

Le agevolazioni in conto interessi previste dal Bando "Sport Missione Comune 2022" variano in base alle **caratteristiche demografiche del richiedente** e dell'**intervento sull'infrastruttura sportiva** che si intende finanziare.

Per i **Piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti)**: l'importo massimo di mutuo agevolabile, complessivo e per ciascuna istanza, è pari a **2 milioni di euro**.

Per i **Comuni 5.000 -100.000 abitanti**, le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata: l'importo massimo di mutuo agevolabile, complessivo e per ciascuna istanza, è pari a **4 milioni di euro**.

Per i **Comuni oltre 100.000 abitanti** Capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni: l'importo massimo di mutuo agevolabile, complessivo e per ciascuna istanza, è pari a **6 milioni di euro**.

Per questa edizione, le agevolazioni del bando "Sport Missione Comune 2022" privilegiano gli interventi cosiddetti "prioritari", come ad esempio quelli totalmente destinati all'**abbattimento delle barriere architettoniche**, all'**adeguamento alla normativa antisismica**, all'implementazione della tecnologia, al miglioramento degli impianti scolastici e allo sviluppo delle piste ciclabili, e **quelli ammessi a usufruire delle risorse del PNRR e del Bando 'Sport e Periferie'**.

Sono inoltre privilegiati gli interventi relativi alle **istanze presentate entro il 30 settembre 2022**.

Le agevolazioni sono previste anche per il finanziamento relativo alle maggiori spese dovute a **variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione**.

LINK:

[Per accedere al bando "Sport e Missione Comune 2022" clicca qui.](#)

## **20. CENTRO ITALIA - Al via la gara da 900 milioni di euro per progettare e ricostruire 227 scuole danneggiate dal sisma del 2016**

**Ricostruire rapidamente le scuole danneggiate dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.**

È l'obiettivo della gara unica di appalto da quasi **900 milioni di euro** per la **progettazione e la realizzazione di 227 interventi di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici**.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, **Giovanni Legnini**, mercoledì 1° giugno ha presentato a Roma l'Accordo Quadro per le scuole con il Ministro dell'Istruzione, il Capo Dipartimento Casa Italia, il Presidente dell'ANAC e il responsabile di Investimenti Pubblici di Invitalia.

L'Accordo, spiega Invitalia, fa parte del Programma straordinario per la riparazione e l'adeguamento sismico di tutti i **450 istituti scolastici di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** resi inagibili dal sisma, che vale nel complesso 1,3 miliardi di euro.

**I bandi**, articolati per lotti geografici su base regionale, sono **due**.

Il **primo** riguarda gli interventi su **180 edifici scolastici non vincolati**, per un importo totale di **686 milioni** di euro: 44 in Abruzzo (161 milioni di euro), 28 nel Lazio (83 milioni), 67 nelle Marche (235 milioni) e 41 in Umbria (206 milioni).

Il **secondo bando** riguarda gli interventi sugli **edifici vincolati**, che sono **47**, per un importo complessivo a gara di 213 milioni di euro: 4 in Abruzzo (40 milioni di euro), 3 in Lazio (10 milioni), 23 nelle Marche (84 milioni) e 17 in Umbria (79 milioni).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

## **21. BANDO ISI 2021 - Dal 23 giugno sarà possibile scaricare il codice identificativo delle domande compilate**



L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha pubblicato il **calendario per la partecipazione al bando ISI 2021**, che mette a disposizione **273.700.000 euro complessivi** a sostegno di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**La procedura per la compilazione della domanda è stata aperta fino alle ore 18:00 del 16 giugno 2022.**

Sul portale INAIL - nella sezione "Accedi ai Servizi Online" - le imprese hanno avuto a disposizione una procedura informatica che consentiva loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente in modalità telematica, doveva essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".

A partire **dal 23 giugno 2022**, le imprese che, entro il 16 giugno 2022, hanno salvato definitivamente la propria domanda di contributo a valere sul bando ISI 2021, potranno accedere alla propria area personale ed effettuare, mediante un'apposita funzionalità, il **download del proprio codice identificativo**.

Tale codice deve essere conservato dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'invio delle domande.

Le date dell'apertura dello sportello informatico per inoltro della domanda online e le regole tecniche **saranno pubblicate sul sito INAIL il 12 settembre 2022**.

Lo sportello informatico collocherà le domande **in ordine cronologico di arrivo** sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici INAIL (click day).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INAIL clicca qui.](#)

## **22. NUOVA SABATINI GREEN E SUD - Fissate le modalità di presentazione delle domande per i contributi**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022, il decreto interministeriale 22 aprile 2022, che definisce la disciplina attuativa delle due nuove linee di intervento:

- **Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green** (Capo II - artt. 7 – 14);
- **Nuova Sabatini Sud** (Capo III – artt. 15 – 20)

La **Nuova Sabatini Green** è a favore delle PMI per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale.

La **Nuova Sabatini Sud**, invece, prevede un maxi contributo del 5,5% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati nelle seguenti **linee di intervento**:

- a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;**
- b) agevolazioni per investimenti 4.0;**
- c) agevolazioni per investimenti green.**

Le nuove misure si affiancheranno ai contributi "storici" per gli investimenti in tecnologie 4.0 e per gli investimenti "ordinari".

Il nuovo decreto, che sostituisce il precedente decreto attuativo del 27 novembre 2013, stabilisce i requisiti, le **condizioni di accesso e la misura massima dei contributi** previsti dal D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 e ne disciplina le **modalità di concessione, erogazione e controllo**, nonché di raccordo con i finanziamenti, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni dovranno essere definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Con il medesimo provvedimento dovranno, altresì, essere definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento (artt. 12 e 18).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto clicca qui.](#)

### **23. RILANCIO DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico sui nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla L. n. 181/1989**

L'intervento di cui alla **legge 15 maggio 1989, n. 181** è finalizzato al **rilancio delle attività industriali**, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all'art. 27 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, ha previsto l'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 **sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse** che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.

A seguito della revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, operata con decreto ministeriale 24 marzo 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare direttoriale 16 giugno 2022, Prot. 237343** con la quale fornisce le indicazioni di dettaglio per l'applicazione della nuova disciplina e per la presentazione delle domande di agevolazione.

Un comunicato relativo alla circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

### **24. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 15 GIUGNO 2022 - Semplificazioni in materia fiscale e di procedure di ingresso di lavoratori stranieri - Modifiche al Codice della crisi d'impresa**

Il **Consiglio dei Ministri n. 83 del 15 giugno 2022**, ha deliberato quanto segue:

- 1) Ha approvato un decreto-legge che introduce **novità in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili**. Tra le misure introdotte segnaliamo:
  - a) **la proroga al 30 settembre 2022 dell'obbligo dell'uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie;**
  - b) **Velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la viabilità di Roma;**
  - c) **Interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna;**
  - d) **Sviluppo della mobilità elettrica** - Viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. In particolare, le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio sono ricomprese nelle 'pertinenze di servizio'.
- 2) Ha approvato un decreto-legge che introduce **semplificazioni in materia fiscale**, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.
- 3) Ha adottato oggi un pacchetto di **misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri** allo scopo di favorire, anche in relazione agli investimenti e agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'immissione di manodopera nei settori produttivi che hanno espresso il maggiore fabbisogno.
- 4) Ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce **modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
- 5) Ha approvato il **nuovo statuto della Banca d'Italia**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

## **25. L'ALBO RISPONDE - Online le FAQ dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

L'Albo nazionale gestori ambientali rende noto che dal 23 maggio scorso sono disponibili online le **risposte alle domande più frequenti** (FAQ – *Frequently Asked Questions*) ricevute da imprese e operatori interessati.

La sezione dedicata alle "FAQ - L'Albo risponde" è organizzata per macroargomenti e sarà **costantemente aggiornata** con le tematiche più attuali e maggiormente richieste agli uffici.

L'Albo fornisce risposte ai quesiti più frequenti in tema di normativa, attraverso una vasta offerta di FAQ e video di approfondimento.

La suddivisione in tematiche è volta ad orientare gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate, che verranno aggiornate regolarmente con una particolare attenzione alle tematiche più attuali.

Un **ulteriore strumento di semplificazione** che si affianca ai contenuti del sito, ai video tutorial ed ai webinar formativi per agevolare imprese, enti e cittadini nella corretta interpretazione ed applicazione delle norme e delle procedure relative all'iscrizione all'Albo.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata clicca qui.](#)

## **26. ACQUISTI IN RETE PA - Novità sulla nuova piattaforma**

Dallo **scorso 26 maggio**, è stata introdotta la nuova **Piattaforma di e-Procurement DAG/Consip**.

La nuova piattaforma di Acquisti in Rete PA permetterà alle amministrazioni e alle imprese di operare in modo più semplice.

Nelle ultime settimane, infatti, **MePA** (*Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*) e **SDA** (*Sistema Dinamico di Acquisizione*) hanno introdotto rilevanti novità sulla loro piattaforma.

Sono tre i **principali cambiamenti**:

- **Nuova architettura**: l'architettura applicativa della piattaforma è stata, infatti, rivista secondo standard più moderni, per incrementare l'integrazione e l'interoperabilità coi sistemi esterni;
- **Miglioramento esperienza utente**: le novità permettono una maggiore fruibilità del sistema;
- **Semplificazione e configurazione**: maggiore semplificazione nell'utilizzo, grazie a nuove funzioni.

Il **MePA** ricorda che, col lancio della nuova piattaforma, i **cataloghi del MePA** non sono stati migrati automaticamente, poiché si riferivano a bandi ormai scaduti, con categorie di abilitazione diverse da quelle degli attuali bandi.

I nuovi cataloghi, avendo una struttura rinnovata, dovranno essere caricati sul Portale, dopo aver conseguito l'abilitazione.

Al momento, è possibile caricare solo i cataloghi delle **tipologie di beni e servizi**, mentre, per le altre categorie, il servizio sarà riattivato prossimamente.

LINK:

[Per accedere alla nuova piattaforma clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare tutte le FAQ concernenti il nuovo sistema per gli Acquisti in Rete PA clicca qui.](#)

## **27. RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - Il reddito minimo è condizione necessaria**

Ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, il possesso di un reddito minimo **costituisce condizione soggettiva non eludibile**, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, sicché è richiesto che lo straniero dimostri "la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno" (art. 4, comma 3, TUI).

Il reddito minimo è, infatti, finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, a causa della mancanza di mezzi economici finiscano per dedicarsi ad attività illecite o criminose.

Riguardo ai criteri della valutazione del requisito reddituale, la Sezione ha chiarito che essa non deve essere esclusivamente incentrata sul periodo pregresso, ma **estesa anche alle capacità reddituali prospettiche**.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia, il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una **capacità reddituale valutata in concreto**, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell'istanza sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile dall'art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. 286/1998.

Inoltre, anche la valutazione del reddito, propedeutica al rinnovo del permesso di soggiorno, soggiace alla regola generale di cui all'art. 5, comma 5 Testo unico Immigrazione: *"Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, **quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili"*.

È quanto si legge nella **sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 giugno 2022, n. 4693**.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del Consiglio di Stato 4693/2022 clicca qui.](#)

## **28. FONDO CASALINGHE - Online la nuova piattaforma - Indicazioni dall'INPS**

L'INPS, facendo seguito al **messaggio n. 21118 del 24 dicembre 2013** con il quale si comunicava che le domande di iscrizione al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" (c.d. "**Fondo Casalinghe e Casalinghi**"), devono essere presentate esclusivamente in via telematica, previa identificazione con le proprie credenziali, con il **messaggio n. 2378 del 11 giugno 2022**, vengono illustrate le novità relative al nuovo servizio telematico e le procedure per il pagamento *online* dei contributi.

Si ricorda che il Fondo consente di accantonare contributi previdenziali alle persone che svolgono lavori di cura della casa e della famiglia senza retribuzione.

La prestazione pensionistica del Fondo Casalinghe è calcolata con il sistema contributivo (a norma della legge 335/1995) sulla base di specifiche tabelle emanate dal Ministero del lavoro

Tra i **requisiti necessari**:

- età tra 18 e 65 anni,
- non essere titolari di pensione diretta (ok alla pensione di reversibilità),
- Sono possibili i versamenti contributivi solo per periodi non coperti da altra contribuzione per lavoro dipendente o autonomo.

Le **domande di iscrizione** come già previsto dal messaggio n. 21118/2013, vanno presentate **esclusivamente in via telematica**, previa identificazione con le proprie credenziali (SPI, CIE o CNS).

La nuova piattaforma per le domande è disponibile sul sito internet dell'INPS, al seguente percorso: *"Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > "Fondo previdenza casalinghe - Iscrizione (Cittadino)"*.

Il servizio è disponibile anche per i Patronati.

Il nuovo servizio consente di compilare la domanda e sottoscrivere direttamente le dichiarazioni sostitutive e l'informativa sul trattamento dei dati personali e rende disponibile la stampa della ricevuta di riepilogo dei dati inseriti e con il codice identificativo della domanda.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 2378/2022 clicca qui.](#)

## **29. IMPRENDITORIA STRANIERA - 54mila imprese in più in due anni (+8,7%) - Analisi Movimprese**

Con **quasi 650mila imprese**, il 10,7% del totale, alla fine di marzo 2022 l'**imprenditoria straniera** si conferma una componente strutturale del tessuto imprenditoriale italiano, **presente nel 94% dei comuni italiani** (Su 8.000 Comuni solo 500 non hanno aziende guidate da imprenditori stranieri) e capace di attraversare indenne - allargando il proprio perimetro - l'emergenza Covid.

Nel **periodo compreso tra la fine di marzo 2020 e il 31 marzo di quest'anno**, il numero di imprese guidate da persone nate fuori dai confini nazionali è **cresciuto di 54mila unità** (+8,7% contro una crescita media del totale delle imprese del 2,3% nel periodo).

A fare da volano, come per il resto del tessuto imprenditoriale del Paese, hanno contribuito gli incentivi al recupero del patrimonio edilizio: il 39% di tutto l'incremento delle imprese di stranieri si è infatti registrato nel settore delle **costruzioni** (+20.974 unità).

E' quanto emerge dai dati del **Registro delle Imprese delle Camere di Commercio** elaborati da **Unioncamere-InfoCamere** nel periodo che va dal 31 marzo 2020, coincidente con l'avvio della fase di emergenza sanitaria - e il 31 marzo di quest'anno, ultimo rilevamento disponibile dell'analisi **Movimprese** sull'andamento della demografia delle imprese italiane.

Avanzano le comunità di **Romania, Albania, Nigeria e Pakistan**.

Si tratta di però di imprese che solitamente nascono piccole, poco strutturate, espressione delle capacità del singolo e delle opportunità del mercato.

I consistenti flussi di immigrati che arrivano nel nostro Paese - osserva il Presidente di Unioncamere - continueranno ad alimentare questa dinamica e quindi l'ulteriore diffusione del tessuto imprenditoriale straniero, che è un fattore di crescita per tutta l'economia nazionale.

Queste imprese vanno aiutate a rafforzarsi e a integrarsi pienamente nel tessuto produttivo e sociale italiano.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa Unioncamere clicca qui.](#)

### **30. AGENZIA DELLE ENTRATE - Pronti gli indirizzi operativi per le attività 2022**

Servizi più efficienti e dialogo online grazie agli strumenti messi in campo durante la pandemia e ora potenziati.

Dagli appuntamenti programmati in ufficio alle *videocall*, dal telefono ai servizi via web, l'Agenzia delle Entrate punta a migliorare l'assistenza ai cittadini e accelerare l'erogazione di rimborsi e contributi a fondo perduto, per restituire alla collettività la liquidità necessaria.

Sono alcuni degli input agli uffici contenuti nella **circolare n. 21/E del 20 giugno 2022**, che illustra **gli indirizzi operativi nelle diverse aree di attività**: servizi, consulenza, prevenzione, contrasto all'evasione, contenzioso.

**Servizi più semplici online; accelerazione dei tempi di erogazione dei rimborsi;** impulso, da una parte, alle comunicazioni per agevolare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e, dall'altra, alle attività di controllo.

**Particolare attenzione sarà rivolta alle frodi**, attuate sia attraverso l'utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta che l'accesso illegittimo ai contributi a fondo perduto e ai ristori destinati agli operatori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia.

Ci sarà in ogni caso **spazio al dialogo e alle forme di interlocuzione con il contribuente** durante tutte le fasi del controllo: nello svolgimento delle attività istruttorie, gli uffici assicureranno il ricorso generalizzato al contraddittorio preventivo, privilegiando l'utilizzo degli strumenti a distanza e minimizzando il più possibile l'impatto delle attività per i contribuenti.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e per consultare il testo della circolare n. 21/E/2022 clicca qui.](#)

### **31. DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA' - Aggiornati gli importi per il risarcimento**

A decorrere da **aprile 2022**, gli importi indicati nel comma 1, dell'articolo 139 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) e rideterminati da ultimo con il decreto ministeriale 22 luglio 2019,



per le lesioni di lieve entità derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono aggiornati nelle seguenti misure:

- **870,97 euro**, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
- **50,79 euro**, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto 8 giugno 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022.

Da tener presente che gli importi indicati vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 209/2005 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) FERIE - DAI CONSULENTI DEL LAVORO UNA GUIDA OPERATIVA 2022**

Inizia il periodo in cui, tradizionalmente, i lavoratori dipendenti chiedono di poter usufruire delle ferie.

Entro il 30 giugno prossimo, inoltre, dovranno essere godute le ferie del 2020.

I datori di lavoro hanno tempo fino al 20 agosto per effettuare i versamenti contributivi all'INPS relativi alle ferie maturate dai lavoratori nel 2020 e non godute entro il 30 giugno 2022.

Di questa complessa normativa che regola le ferie, si occupa la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con questa **guida operativa che contiene riepiloghi e tabelle per la corretta gestione dell'istituto.**

L'opera comprende l'esame della normativa in materia, tabelle di sintesi sulla maturazione e sulle scadenze da rispettare, durata, criteri di calcolo anche per i contributi sulle ferie non godute, differimento per ferie collettive e diverse applicazioni dell'istituto alle categorie speciali (dirigenti, minori, scuole, sanità, ecc.), lavoro all'estero, settore edile e sanzioni.

A completare la guida alcune **risposte ai quesiti** fornite dalla Fondazione Studi.

LINK:

[Per l'acquisto della guida clicca qui.](#)

### **2) AGRICOLTURA - PROROGA AL 15 GIUGNO DEI TERMINI PER LA DOMANDA DI AIUTO DELLA PAC PER L'ANNO 2022**

Per l'anno 2022, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è fissato al **15 giugno 2022** (art. 1).

Le modifiche alle domande di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno 2022 (art. 2).

Lo ha stabilito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con **decreto del 13 maggio 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2022.

La modifica riguarda il **decreto ministeriale 28 marzo 2022, prot. 141342**, con il quale il quale era stato fissato al 16 maggio 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022 e al 1° giugno 2022 quello per apportare modifiche alle domande.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 1306/2013 clicca qui.](#)

### **3) DICHIARAZIONE TELEMATICA IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNI DI IMPOSTA 2020 e 2021 - AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE**

Con un avviso del 13 giugno 2022, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che è disponibile nella sezione "*Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno*", la **versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno**.

Nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, inoltre, è disponibile la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo.

Sarà infine adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l'applicazione web per l'invio interattivo della dichiarazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato e scaricare la versione aggiornata delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

### **4) RIMPATRI - FISSATO IL COSTO MEDIO PER L'ANNO 2022**

Il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, fissato per l'anno 2021 in euro 1905,00, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato in aggiornamento, **per l'anno 2022, in euro 1798,00**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'interno con il **decreto 7 maggio 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **5) BONUS EDILIZI - CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA - CAMBIANO LE REGOLE E SI AGGIORNA LA PIATTAFORMA**

Per adeguarsi alle modifiche normative e fornire indicazioni puntali ai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **provvedimento 10 giugno 2022, Prot. n. 2022/202205**, che aggiorna le modalità di cessione del credito alla luce delle novità introdotte dalla versione definitiva del D.L. n. 4/2022 (c.d. "*Decreto sostegni-ter*"), convertito dalla L. n. 25/2022 e dal D.L. n. 50/2022 (c.d. "*Decreto Aiuti*"), in corso di conversione in legge.

Il nuovo provvedimento modifica quello del 3 febbraio scorso, contenente indicazioni non più attuali. Il provvedimento del 3 febbraio seguiva infatti le novità della prima versione del Decreto Sostegni-ter, poi messe subito in discussione con il D.L. n. 13/2022 (c.d. "*Decreto FodI*"), poi abrogato dalla L. n. 25/2022, di conversione del D.L. n. 4/2022.

Le regole sulla cessione del credito non sono ancora definitive, ma cambieranno ancora con il "*Decreto Aiuti*", al momento in fase di conversione in legge.

L'Agenzia per il momento ha messo a punto un nuovo provvedimento e disposto l'aggiornamento della **piattaforma telematica** per la comunicazione della scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito, annunciando che le nuove funzioni saranno online dal **15 luglio 2022**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento 2022/202205 clicca qui.](#)

### **6) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE CON ARRETRATI - DOMANDA ENTRO IL PROSSIMO 30 GIUGNO**

Gli interessati all'**Assegno Unico e Universale per i figli a carico**, comprensivo di **arretrati**, dovranno presentare la domanda **entro il prossimo 30 giugno**.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, infatti, l'Assegno unico e universale **spetta con tutti gli arretrati relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022**.

Invece, per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è **determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda**.

Ricordiamo che tre sono le modalità per presentare la domanda:

- accedendo **dal sito INPS** al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite **enti di patronato**, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al servizio clicca qui.](#)

## **LE FAQ DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

L'Albo nazionale gestori ambientali rende noto che dal 23 maggio scorso sono disponibili online le **risposte alle domande più frequenti** (FAQ – *Frequently Asked Questions*) ricevute da imprese e operatori interessati.

La sezione dedicata alle **"FAQ - L'Albo risponde"** è organizzata per macroargomenti e sarà costantemente aggiornata con le tematiche più attuali e maggiormente richieste agli uffici.

Un ulteriore strumento di semplificazione che si affianca ai contenuti del sito, ai video tutorial ed ai webinar formativi per agevolare imprese, enti e cittadini nella corretta interpretazione ed applicazione delle norme e delle procedure relative all'iscrizione all'Albo.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

**Repubblica italiana**

***I provvedimenti scelti per voi***

**(dal 13 al 22 Giugno 2022)**

**1) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 10 maggio 2022:** Adozione delle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle commissioni territoriali della navigazione interna. (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Legge 19 maggio 2022, n. 66:** Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'interno - Decreto 7 maggio 2022:** Determinazione del costo medio del rimpatrio, per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68:** Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto-legge clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 5 maggio 2022:** Definizione delle modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero della giustizia - Decreto 19 maggio 2022:** Avvio delle funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito con valore legale degli atti e dei documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in modalità telematica. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero della transizione ecologica - Decreto 1 giugno 2022:** Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 22 aprile 2022:** Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto clicca qui.](#)

**9) D.P.C.M. 4 aprile 2022:** Riparto tra le regioni dell'incremento del «Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica», di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, per 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 6 maggio 2022:** Definizione delle modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto clicca qui.](#)

**11) Legge 17 giugno 2022, n. 71:** Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**12) Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 72:** Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73:** Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**14) Decreto legislativo 3 marzo 2022, n. 75:** Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**